Esclusione dalla procedura di VIA di un progetto relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica con annesso elettrodotto

T.A.R. Veneto, Sez. II 8 agosto 2023, n. 1171 - Flaim, pres.; Garbari, est. - Mulino Padano S.p.A. (avv. Ceruti) c. Regione Veneto (avv.ti Londei, Zanlucchi e Quarneti) ed a.

Ambiente - Esclusione dalla procedura di VIA di un progetto relativo alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte fotovoltaica con annesso elettrodotto.

(Omissis)

FATTO

Con atto di costituzione con trasposizione in sede giurisdizionale del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, depositato in data 24 gennaio 2022, la ricorrente Mulino Padano S.p.a. ha impugnato il decreto n. 538 del 21 giugno 2021 del Direttore della Direzione Ambiente della Regione Veneto, recante l'esclusione dalla procedura di VIA del progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra e relativo elettrodotto connesso alla rete pubblica nel comune di Salara (RO) e la delibera della Giunta della Regione Veneto n. 1270 del 21 settembre 2021, che ha rilasciato alla società Chiron Energy Real Estate S.r.l. l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'opera.

La società esponente esercita la propria attività produttiva in un'area confinante con quella ove verrà ubicato il nuovo impianto fotovoltaico e ha recentemente acquistato un altro lotto immediatamente adiacente a quello ove sarà realizzato il connesso elettrodotto; essa lamenta il pregiudizio asseritamente derivante dall'intervento contestato in termini di deprezzamento dell'area di sua proprietà, di inquinamento elettromagnetico, di potenziali criticità idrauliche.

La ricorrente censura quindi il decreto di esclusione del progetto dalla VIA (*motivo I*) per violazione di legge (art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, D.M. 10.9.2010, artt. 5 e 19 e allegato V alla parte seconda del d.lgs. n. 152/2006) ed eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione, illogicità manifesta per omessa valutazione degli impatti paesaggistici, elettromagnetici e sul consumo di suolo generati dall'elettrodotto connesso all'impianto fotovoltaico. Denuncia in particolare che il progetto non è stato valutato nella sua interezza, ovvero come comprensivo dell'elettrodotto, e che lo studio preliminare ambientale sottoposto a *screening* VIA è gravemente carente, se non completamente omissivo, con riferimento agli impatti ambientali (in termini di maggiore occupazione/consumo di suolo, di impatto paesaggistico, oltre che elettromagnetico) derivanti dalla nuova linea elettrica, riferendosi unicamente all'impianto fotovoltaico.

Per quanto riguarda l'autorizzazione unica alla costruzione e all'esercizio dell'impianto, la deducente lamenta, invece: II. Violazione dell'art. 823 c.c., dell'art. 12 del d.lgs. 387/2003 e del D.M. 10.9.2010 - eccesso di potere per carenza di motivazione in relazione al disatteso parere del consorzio di bonifica circa il divieto di asservimento coattivo delle aree demaniali con conseguente necessità di acquisizione di concessione demaniale previamente al rilascio dell'autorizzazione unica. La prevista linea elettrica attraversa i canali Diversivo di Calto, Cavo Castellara e Sorgive di Calto, ovvero beni demaniali rispetto ai quali il Consorzio di Bonifica Adige Po, che li ha in gestione, con nota del 31 marzo 2021 ha evidenziato che l'asservimento può avvenire solo mediante concessione precaria a titolo oneroso, essendo gli stessi insuscettibili di espropriazione ed asservimento coattivo. Nella D.G.R. 1270/2021, peraltro, non risulta che sia stata avviata né conclusa la necessaria procedura concessoria prima del rilascio dell'autorizzazione unica e, per contro, il Piano particellare di esproprio allegato alla D.G.R. comprende anche le aree demaniali.

III. Violazione dell'art. 12, comma 4, d.lgs. n. 387/2003 per omessa previsione dell'obbligo di ripristino anche per l'elettrodotto connesso all'impianto fotovoltaico – eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità rispetto al disatteso parere consortile. Per quanto riguarda l'elettrodotto l'autorizzazione unica non prevede l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione degli impianti, prescritto dalla citata previsione di legge, ponendosi altresì in contraddizione con la natura precaria della concessione demaniale prevista nel parere del Consorzio di bonifica.

IV. Violazione della DGRV 3637/2002 e s.m.i. e dell'art. l.r. veneto n. 12/2009 in relazione all'omessa acquisizione degli assensi necessari alla valutazione di compatibilità idraulica nell'ambito dell'autorizzazione unica - eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto di motivazione, illogicità manifesta in relazione all'approvazione della carente "relazione del calcolo di conformità idraulica". L'autorizzazione non ha tenuto in considerazione il rilievo del Consorzio di Bonifica Adige Po che, nell'ambito della procedura di screening VIA, aveva evidenziato la necessità di un'istruttoria sulla compatibilità idraulica del progetto, riservandosi di esprimere il proprio parere di concerto con gli uffici regionali del Genio civile di Rovigo.

Si sono costituiti per resistere al ricorso la Regione Veneto e Chiron Energy Real Estate S.r.l.



La controinteressata ha eccepito:

- l'inammissibilità del primo motivo di ricorso perché concerne valutazioni di merito in relazione alle quali la ricorrente contrappone un proprio personale giudizio e non evidenzia specifici profili di illogicità o incongruità;
- l'inammissibilità (da qualificarsi più correttamente come improcedibilità) del secondo motivo per sopravvenuto difetto di interesse, perché con determinazione del direttore del Consorzio del 21 marzo 2022 Chiron è stata autorizzata all'attraversamento aereo dei canali demaniali.

Nel merito ha dedotto l'infondatezza del gravame.

La Regione ha eccepito invece in via preliminare l'inammissibilità del ricorso, in quanto la ricorrente non ha allegato una lesione concreta e attuale alle sue posizioni giuridiche derivante dai provvedimenti impugnati idonea ad integrare l'interesse ad agire. Nel merito ha replicato alle censure mosse nel ricorso, chiedendone il rigetto.

Con memoria prodotta in vista della discussione del ricorso la controinteressata ha evidenziato, in fatto, che i lavori di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, iniziati il 28 ottobre 2022, sono stati ultimati e che a breve l'impianto entrerà in esercizio.

La causa è stata chiamata all'udienza pubblica del 22 giugno 2023 e, a seguito di discussione, è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

L'odierno contenzioso riguarda i provvedimenti che hanno assentito la realizzazione nel comune di Salara (RO), da parte di Chiron Energy Real Estate S.r.l., di un impianto a terra di produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica con una potenza nominale complessiva di 5,9 MW ed estensione complessiva pari a 6,5 ettari, connesso alla rete pubblica attraverso un elettrodotto dell'estensione complessiva di circa 680 metri, di cui 580 metri di cavo aereo e 100 di cavo interrato.

L'infondatezza nel merito delle censure articolate nel gravame esime il Collegio dallo scrutinio delle eccezioni in rito sollevate dalle parti resistenti.

Il primo motivo censura il decreto regionale che ha escluso dall'assoggettabilità a VIA il progetto di cui è questione; sostiene la ricorrente che tale provvedimento è viziato perché, a monte, lo Studio Preliminare Ambientale redatto dalla proponente non ha preso in considerazione gli impatti sulle diverse componenti ambientali dell'elettrodotto, costituito dalle nuove linee MT (media tensione) a 20 kV, composte entrambe da una terna di cavi con posa sia aerea che sotterranea al fine di collegare l'impianto fotovoltaico alla linea elettrica MT esistente, ancorchè lo stesso sia parte integrante dell'impianto.

La censura va disattesa.

Occorre premettere che l'area interessata dall'intervento è priva di vincoli ambientali e paesaggistici, e ricade in zona D3 – produttiva di previsione, vocata all'espansione, e in minima parte in area agricola.

Sia il parere di esclusione da VIA sia il presupposto Studio Preliminare Ambientale hanno preso in considerazione il progetto nel suo complesso.

In particolare lo Studio predisposto dall'istante descrive il progetto e la fase di cantiere, considerando complessivamente l'impianto e contemplando approfondimenti specifici degli impatti dell'elettrodotto nei paragrafi relativi all'impatto sui campi elettromagnetici (paragrafo 5.9), alle emissioni in atmosfera (par. 5.2.1.2, 5.2.2), all'impatto acustico (par. 5.3.1.2, 5.3.2, 5.3.3), al suolo e sottosuolo (par. 5.4.1.2), alle acque superficiali e sotterranee (par. 5.5.1.2, 5.5.2), alla flora, vegetazione e fauna (par. 5.6.1.2).

Il limitato impatto paesaggistico dell'elettrodotto rispetto all'impianto complessivo è reso evidente dai foto-inserimenti prodotti dall'istante.

Per quanto riguarda il suolo consumato, solo 100 metri di linea elettrica sono interrati e non interessano terreni agricoli ma produttivi, mentre i restanti 580 metri si sviluppano per via aerea, ad eccezione degli 8 plinti di fondazione dei pali, di limitata estensione. La Regione ha evidenziato inoltre che l'esame del progetto è stato effettuato in coerenza con l'orientamento espresso dal Comitato Tecnico Regionale VIA, in occasione della valutazione di istanze di analoghi impianti; il Comitato, alla luce della definizione di consumo di suolo di cui all'articolo 2 della l.r. 14/2017 e dell'interpretazione di ISPRA, che considera reversibile il consumo di suolo per i parchi fotovoltaici, ha valutato che gli impianti fotovoltaici a terra localizzati in aree previste nello strumento urbanistico comunale come ZTO D non comportano consumo di suolo.

L'esito delle valutazioni istruttorie svolte dalle preposte strutture regionali è riportato nella relazione istruttoria del 09/06/2021 predisposta dall'U.O. V.I.A., dalla Direzione Ricerca Innovazione ed Energia, dall'ARPAV e da Veneto Innovazione S.p.A., ed è stato condiviso dal Comitato tecnico regionale VIA.

Il vizio dedotto non risulta quindi configurabile.

Il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata osservanza della prescrizione del Consorzio di bonifica in relazione alla necessità di ottenere la concessione per l'attraversamento dei canali appartenenti al demanio, è infondato e comunque improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.



In primo luogo va evidenziato che nel rilevare la necessità del rilascio di una concessione per l'occupazione delle aree demaniali interessate dall'intervento, il Consorzio fa riferimento all'avvio di un procedimento autonomo rispetto a quello autorizzativo, non costituente quindi elemento ostativo al rilascio dell'autorizzazione.

Nella censurata D.G.R. 1270/2021, inoltre, in conformità alla nota del Consorzio di Bonifica Adige Po, è previsto che per l'occupazione delle aree dei canali demaniali dovrà essere rilasciata specifica concessione a titolo precario ed oneroso; inoltre è prescritto l'obbligo del rispetto di prescrizioni e raccomandazioni di cui agli allegati del verbale della Conferenza di Servizi, tra i quali è inclusa la richiamata nota (all. 3). Si tratta peraltro di prescrizioni che attengono alla fase di progettazione esecutiva e non al progetto definitivo oggetto di autorizzazione.

Tanto premesso, va rilevato che la concessione è stata rilasciata con determina del Direttore generale del Consorzio n. 187 del 15 marzo 2022, non oggetto di impugnazione, sicché il motivo è improcedibile, come eccepito dalle parti resistenti.

Va respinto anche il terzo motivo di ricorso, atteso che per quanto riguarda l'elettrodotto la dismissione, invocata dalla ricorrente, contrasta con l'onere di mantenere la struttura al termine dell'esercizio e di cederla al gestore della rete nazionale di distribuzione dell'energia per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica. Le linee elettriche ed i relativi impianti, realizzati in gran parte in aree di soggetti terzi e oggetto di procedura espropriativa, sono dichiarati di pubblica utilità.

L'obbligo di cessione dell'impianto di rete al gestore della rete elettrica nazionale è espressamente previsto nel preventivo per la connessione redatto secondo le disposizioni di cui agli artt. 6 e 19 della delibera AEEG ARG/elt 99/08, accettato dal proponente che, ai sensi del D.M. 10 settembre 2010 ("Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"), costituisce uno dei documenti da produrre unitamente all'istanza di autorizzazione unica.

Destituito di fondamento risulta infine anche l'ultimo motivo di ricorso, con il quale la società deducente lamenta la mancata acquisizione del parere di compatibilità idraulica del Consorzio e la mancata risoluzione di "problematiche segnalate dal Consorzio inerenti la compatibilità idraulica" legate dal progetto. Il Consorzio, con nota del 31 marzo 2021, ha infatti espresso parere favorevole al progetto anche sotto il profilo della compatibilità idraulica, con una valutazione di massima, rinviando gli ulteriori approfondimenti e il rispetto delle prescrizioni alla fase esecutiva, successiva quindi al rilascio dell'autorizzazione unica.

In conclusione il ricorso è infondato e va respinto.

Le spese di lite sono a carico della ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.

(Omissis)

